

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
n. 154

DECRETO DIRIGENZIALE N. 586 /DA del ' 10 NOV 2023 '

Oggetto: Rimborso spese legali all'Ing. Castelli Francesco per il Procedimento Penale R.G. n° 2051/2021 assolto con Decreto di archiviazione Tribunale di Patti del 15/03/2023.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che l'art. 39 della L.R. 29/12/1980 n° 145, rubricato "Patrocinio Legale" dispone" ai dipendenti e pubblici amministratori (art. 24 l.r.30/2000) che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che l'Ing. Castelli Francesco, nato a Partinico (PA) il 31/07/1989 cod. fisc. CSTFNC89L31G348F e residente a Borgetto (PA) in via Benvenuto Cellini n. 14 è stato imputato nel seguente procedimento penale per responsabilità connesse all'espletamento del proprio servizio, Procedimento Penale R.G. n°2051/2021, conclusosi con Decreto di archiviazione del Tribunale di Patti del 15/03/2023 che si allega.

Considerato che la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n° 23904 del 19/11/2007, richiamata dal parere n° 13 del 05/04/2013, della sezione regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento ristrettivi in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, prevedendo il rimborso anche in caso di archiviazione del procedimento adottato dal GUP, fermo restando la verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

Vista la richiesta di rimborso presentata in data 17/10/2023 registrata con prot. n° 29960 del 17/10/2023 dall' Ing. Castelli Francesco per il giudizio sopra citato;

Che, in considerazione delle superiori motivazioni, si ritiene di poter accogliere la suddetta richiesta di rimborso per l'importo complessivo di € 461,84 giustificato dalla fattura dell' avv. FAVAZZO ANTONINO n. 17 del 20/04/2023 di pari importo inferiore alle tariffe minime previste dalla Delibera 48/CD del 27/11/2019 come da prospetto allegato;

Ritenuto che per procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di € 461,84 occorre impegnare l'intera somma nel corrente Bilancio d'esercizio;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 461,84 sul cap. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute dall'Ing. Castelli Francesco cod. fisc. CSTFNC89L31G348F nel procedimento penale di cui in oggetto, conclusosi con Decreto di archiviazione come meglio descritto in narrativa, per l'importo complessivo di € 461,84 tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT80I 03069 77251 100000 003594 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino

PEC**Tipo E-mail**

PEC

Da

-- < francesco.castelli@ordineingpa.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Castelli Francesco_Richiesta rimborso fattura 17/2023

Lunedì 16-10-2023 09:54:00

Alla. c.se att.ne del sig. Giuseppe Mangraviti

Il sottoscritto Castelli Francesco, in qualità di ex dipendente del CAS, con la presente richiede il rimborso della fattura n. 17 del 20/04/2023 per un importo di €461,84 relativa all'interrogatorio del P.P n.2051/2021 RGNR Mod.21. Si chiarisce che l'avv. Rossella Casamento è stata sostituita dall'avv. Antonino Favazzo e pertanto non vi sono ulteriori compensi oltre a quelli richiesti con la presente richiesta.

L'iban per procedere al pagamento è il seguente IT80I0306977251100000003594

Si allegano:

Convocazione interrogatorio;

Fattura n. 17 del 20/04/2023;

Bonifico;

Decreto di archiviazione.

Ing. Francesco Castelli
Via Benvenuto Cellini, 14
90042 Borgetto (Pa)
3200532901

Allegati:

interrogatorio_p.p._2051-2021_RGNR_Mod.21_000839_(1).pdf Decreto_Archiviazione_(1).pdf Bonifico_(1).pdf
Fattura_17-2023_(1).pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
17 OTT. 2023		
DIR. GEN.	D.X.	D.A.T.E.

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 29960
del 17-10-2023 Sez. A



PAGATA

FAVAZZO ANTONINO

VIA DEGLI AMICI 1, 98100 Messina (ME)

Email STUDIOFAVAZZO@GMAIL.COM

C.F. FVZNNN60E06L308X P.IVA 01750910836

Spettabile

Castelli Francesco

Via Benvenuto Cellini 14

90042 Borgetto (PA)

C.F. CSTFNC89L31G348F

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
<i>Proc. Pen. n° 257/2023 (Stralcio dal 2051/2021) R.G. N.R. Procura della Repubblica di Patti -</i>			
<i>A Saldo per Onorari rimborso spese per l'attività prestata in Suo favore fino al Decreto di Archiviazione del 15.03.2023.</i>			
Per Competenze ed Onorari e Spese Imponibili	300,00 €	22%	300,00 €
Per Rimborso Spese non imponibili (copie atti e trasferte)	81,20 €	Art. 15 del DPR 633/72	81,20 €

L'invio della copia analogica (PDF) della fattura elettronica è un servizio di cortesia. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate e costituisce l'unico documento affidabile ai fini fiscali. Invitiamo l'utente a verificare il contenuto della copia analogica al fine di escludere il rischio di eventuali inesattezze, imprecisioni e/o manomissioni di terzi.

Aliquota	Imponibile	Cassa	Imposta	Escl. Art.15	Totale		
22%	300,00 €	12,00 €	68,64 €		380,64 €	Imponibile	300,00 €
Art. 15 del DPR 633/72				81,20 €	81,20 €	Cassa Previdenza 4%	12,00 €
	300,00 €	12,00 €	68,64 €	81,20 €	461,84 €	Imposta	68,64 €
						Escluso Art. 15	81,20 €
						Totale	461,84 €

Termini di pagamento

Banca mittente

Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

IBAN: IT57Y010301650000000813634

Scadenze:

461,84 € il 20/04/2023 - Bonifico

N. 251/2023 R.G.M.
N. 4151/2023 R.G.GIP



TRIBUNALE DI PATTI
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Art. 409 e ss. c.p.p.
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. Ugo Domenico Molino

Leali gli atti del procedimento penale a margine indicato iscritti nei verbali di:

NIFALDI SALVATORE + U

in cui sono contenute:

come la richiesta di archiviazione proposta dal P.M.:

- ✓ rilevato che non ricorrono le condizioni di cui al comma II° dell'art. 408, c.p.p.:
- o rilevato che l'avviso della richiesta di archiviazione è stato opportunamente notificato alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta e che la stessa non ha proposto opposizione nei termini di legge;
- o rilevato che gli elementi emersi inducono a ritenere inattuabile una ragionevole previsione di condanna;
- o che i costi per i quali si procede sono, ad oggi, prescritti;
- o ritenuto che in considerazione del crimine per il quale si procede, per essendo necessaria la querela ai fini della procedibilità, la persona offesa non ha speso querela;
- o ritenuto che in considerazione del crimine per il quale si procede, per essendo necessaria la querela ai fini della procedibilità, la persona offesa ha ritenuto la querela, accettata dall'indagato;
- o ritenuto che non sono emersi elementi utili per sostenere il coinvolgimento dell'indagato nella commissione del fatto per il quale si procede;
- o rilevato che non sono emersi elementi dai quali inferriva l'esistenza di ipotesi criminose né altri succedanei di specifico approfondimento;
- o che il reato oggetto del procedimento deve dirsi estinto per pagamento della sanzione del termine prescritto;
- o rilevato che i fatti per i quali si procede sono oggetto di diverso ed autonomo procedimento (in _____);
- o ritenuto che la quantità e qualità della sostanza rinvenuta, in uno con l'ammontare di elementi indicativi della destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto escludono la rilevanza penale del fatto;
- o ritenuto che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, non essendo stata superata la soglia di punibilità stabilita dal d.lgs. n. 158/2015.

✓ Pervenuto che nel caso in esame non sono emersi elementi dai quali inferriva la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 432 c.p.

p.g.m.

visto l'articolo 409 c.p.p.;

disporre l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M. richiedente.

Autorizza, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., il rilascio di copie, estratti o certificati degli atti del procedimento, agli aventi diritto.
Così deciso in Patti, 15.03.2023

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

PATTI, li 15.03.2023

L'ADDETTO UFF. P.
Massimiliano Paolo Tridaru

Il Giudice
Dott. Ugo Domenico Molino